

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 19

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOSCO, BALLAMAN

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti
alla ex Jugoslavia

Presentata il 29 agosto 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — A partire dal 1985, sono cominciate a pervenire presso l'Ufficio convenzioni internazionali della sede regionale dell'INPS di Trieste, sito in Udine, via Toppo 33, migliaia di domande di pensione di vecchiaia e di reversibilità in convenzione italo-iugoslava ai sensi dell'articolo 18 della convenzione stipulata a Roma il 14 novembre 1957 e ratificata ai sensi della legge 11 giugno 1960, n. 885.

Da informazioni assunte parrebbe che l'enorme elargizione di pensioni, circa 45.000 sia ingenerata da un errore di interpretazione del trattato che fu redatto in lingua francese, ovvero da una errata valutazione della frase « *par les personnes qui*

ont habité... » che è stato inteso come residenza e non come cittadinanza.

Tutto inizia alla fine della guerra: l'Italia cedendo i territori italiani alla Jugoslavia ha ceduto anche i debiti e crediti di quei residenti che si sono dichiarati cittadini iugoslavi, mentre ha ritenuto di dover riconoscere i diritti di coloro che nonostante le ostilità dei luoghi, non volendo o potendo abbandonare quei territori, si sono sempre dichiarati di nazionalità italiana ed hanno costituito « quella minoranza » nella nuova configurazione nazionale che era la Repubblica federale jugoslava.

Da quell'errore, o da quella volontà politica, e questo resta da stabilirsi, l'Italia

è stata sommersa da migliaia di istanze di pensione che nel tempo sono state erogate su dichiarazioni sostitutive di atto notorio, su dichiarazioni incontrollabili perché smarriti o distrutti i registri di collocamento al lavoro o di matricola militare, ecc.

Questa situazione, che ha creato una legale, enorme, esportazione di valuta, ha mediamente erogato liquidazioni di circa 50.000.000 di lire a pensionato e rendite mensili di circa 700.000 lire *pro capite*, con un esborso di pubblico denaro che si stima, ad oggi, in circa tremilacinquecento miliardi di lire.

Questo ingente peso economico è stato ed è sostenuto da contribuenti italiani che spesso non percepiscono rendite così elevate.

Questi fatti ci debbono richiamare, onorevoli colleghi, ad un profondo senso di giustizia sociale e storica per riaffermare quei valori di reciprocità che i nostri lavoratori e i nostri pensionati si sono conquistati contribuendo, nel periodo lavorativo, al fondo pensionistico per poi avvalersene in età di quiescenza.

La finalità non può essere quella determinata da dichiarazioni per lo più incontrollabili e dirette ad aggiungere una pensione italiana a quella già maturata nella ex Jugoslavia.

Infatti si è invero realizzata una rendita gratuita caratterizzata dal fatto di mai aver contribuito al fondo sociale italiano, una vera e propria pensione integrativa in valuta pregiata che rapportata ai costi della vita di quella nazione ha consentito e consente ai beneficiari un tenore di vita e di tranquillità economico-sociale invidiabili da gran parte dei pensionati italiani.

Va sottolineato che la stragrande maggioranza di queste pensioni è percepita da persone e da personaggi che non solo non

hanno prestato il servizio militare nel nostro esercito, o fra le truppe partigiane di liberazione italiane, ma che, anzi, spesso ci hanno combattuto sparando sul nostro esercito ed anche sui nostri partigiani come ricorda la strage di Porzus in Friuli.

Sono stati fatti molti tentativi per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa questione, ma i Governi che si sono sino ad ora succeduti non hanno mai affrontato il problema forse per un equilibrio ed un gioco delle parti che oscuramente hanno consentito quei privilegi che tuttora si ostinano a voler mantenere, nonostante il fenomeno si stia aggravando con i sempre più frequenti matrimoni tra giovani donne ed anziani titolari di pensione italiana, con rendite reversibili a favore del coniuge al 100 per cento.

Infine gli stessi patronati sindacali, CGIL, CISL e UIL che hanno promosso e tutelato questi « diritti » redigendo stampati ed istruendo le pratiche, ora, sempre dietro iscrizione al sindacato e versamento della quota associativa, hanno suggerito e patrocinato la richiesta legale per il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle liquidazioni, con un ulteriore esborso che si prepara ad aggravare ancora le nostre uscite per una spesa che si stima in circa in 1.400 miliardi.

Collegli, crediamo sia ora fin troppo tardi per recuperare i denari ormai persi, ma sia altrettanto necessario fermare questa emorragia, fare chiarezza, stabilire chi abbia diritto di beneficiare di queste pensioni e chi sia il responsabile di questa truffa ai danni dello Stato italiano e di tutti i contribuenti.

Pertanto i firmatari di questa richiesta chiedono sia aperta una commissione d'inchiesta per far luce e porre termine alla vicenda.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta per individuare in modo definitivo:

a) gli aventi diritto all'erogazione dei fondi pensione previsti dall'articolo 18 della Convenzione tra Italia e Jugoslavia conclusa in Roma il 14 novembre 1957, e ratificata ai sensi della legge 11 giugno 1960, n. 885;

b) gli aventi diritto alla reversibilità;

c) il diritto dei soggetti di cui sopra alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi delle vigenti normative.

2. La Commissione individua i percipienti che non sono titolari del diritto di cui al comma 1, e le procedure opportune per escluderli.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati, al di fuori dei componenti la Commissione nominati ai sensi del comma 1.

3. La Commissione elegge tra i suoi membri due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla sua costituzione e presentare una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

2. Prima dell'inizio dei lavori la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno, in cui sono comprese le norme per lo svolgimento delle audizioni e delle testimonianze. Ciascun componente può proporre modifiche del regolamento.

3. La Commissione fissa altresì i criteri ed i metodi per le verifiche di cui all'articolo 1, nonché per il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atti notori, unico presupposto, di norma, per il riconoscimento in passato di siffatto diritto.

ART. 4.

1. Le sedute della Commissione sono, di norma, pubbliche, mediante trasmissione a circuito chiuso. Il presidente della Commissione può decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di escludere tale forma di pubblicità delle sedute.

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione, anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad eventuali altre inchieste in corso.

3. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa, e ogni altra persona che collabora con la Commissione, che compie, o che concorre a compiere atti di inchiesta oppure che ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono tenuti al segreto per tutto quanto riguarda le testimonianze, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stato escluso il pubblico, ovvero di cui la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

4. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto, di

cui al comma 3, è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

5. Il presidente della Commissione riferisce al Presidente della Camera dei deputati circa l'eventuale violazione del segreto di cui al comma 3.

ART. 5.

1. La Commissione, per lo svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi pubblico dipendente esperto delle materie oggetto delle sue attività, nonché di altri consulenti o esperti di sua scelta.

ART. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.